

L.P. TRENINO ALTO ADIGE 15 maggio 2002, n. 7 (ARTT. 30 E 33).

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.

Titolo VI

Ricettività extra-alberghiera

Capo I

Tipologie

Art. 30

Tipologie degli esercizi extra-alberghieri.

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi rurali;
- c) bed and breakfast;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) ostelli per la gioventù;
- f) case per ferie.
- f-bis) alberghi diffusi ⁽³⁷⁾.

2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dagli articoli 25 e 48-bis, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda ⁽³⁸⁾.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 12, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20*. Per ulteriori disposizioni si veda l'*art. 41 della medesima legge*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

Art. 33

Bed and breakfast.

1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio. ⁽⁴⁰⁾

2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione ⁽⁴¹⁾.

(40) Comma così modificato prima dall'*art. 14, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20* e poi dall'*art. 12, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 41 della medesima legge.

(41) Comma modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20*. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 41 della medesima legge.